

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2063

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIANASSI, CASU, BRAGA, BARBAGALLO, SERRACCHIANI, QUARTAPELLE PROCOPIO, PELUFFO, MAURI, ROGGIANI, CURTI, FORATTINI, DI SANZO, GHIO, TONI RICCIARDI, GIRELLI, ANDREA ROSSI, MARINO, LAI, BERRUTO, BONAFÈ, BAKKALI, MALAVASI, SIMIANI

Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per salvaguardare l'incolumità dei pedoni e dei ciclisti

Presentata il 27 settembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia negli ultimi anni si sono verificati numerosi incidenti stradali, in alcuni casi mortali, a causa della presenza degli « angoli ciechi » dei mezzi pesanti, ossia di zone intorno al veicolo che rimangono invisibili o scarsamente visibili ai conducenti che si trovano al posto di guida.

Questo fenomeno risulta particolarmente pericoloso nei contesti urbani, dove i mezzi pesanti condividono la strada con pedoni e veicoli più piccoli come le biciclette. Dall'inizio dell'anno 2023, in tutto il territorio italiano, si sono registrate 87 vittime tra i ciclisti, di cui 5 solo a Milano, queste ultime causate da camion e betoniere (a cui va aggiunta

l'uccisione di un pedone, investito da un camion in retromarcia).

Il Piano nazionale della sicurezza stradale 2030, approvato il 14 aprile 2022 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pone enfasi sull'impatto della circolazione dei veicoli pesanti sulla sicurezza stradale, con particolare riferimento all'utenza più vulnerabile che circola nelle strade delle città, citando il « sistema di rilevamento punto cieco » (*blind spot warning*) e l'« avviso di collisione con pedoni e ciclisti » (*moving off inhibit system*).

La città di Londra ha introdotto, a partire dal 2021, norme che consentono l'accesso al suo interno solo ai mezzi pesanti che rispettano determinati livelli di sicurezza, tra cui l'adozione di dispositivi che contengano i rischi dell'angolo cieco. Questo ha determinato una significativa riduzione del numero di incidenti mortali che coinvolgono biciclette e pedoni causati dai camion.

In questo contesto anche l'Unione europea è intervenuta per contrastare con efficacia questa problematica, dal momento che, a partire dal mese di luglio 2024, tutti i nuovi autocarri venduti in Europa dovranno essere conformi alle norme generali di sicurezza (GSR) aggiornate in forza del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada.

L'aggiornamento delle GSR conseguente alle nuove indicazioni nella sicurezza automobilistica potranno contribuire a ridurre il rischio di incidenti causati da un errore umano. L'aggiornamento comporta l'obbligatorietà di una serie di sistemi di sicurezza attiva a supporto dei conducenti nei nuovi camion a partire da luglio 2024.

Sempre dal 1° ottobre 2023, è obbligatorio per i camion (N3) e gli autobus (M3) installare sistemi di segnalazione acustica, visiva o tattile che allertino il conducente della presenza di pedoni e ciclisti nella parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede.

Nonostante gli automezzi di nuova produzione siano in linea con le GSR, per i numerosi automezzi immatricolati o realizzati precedentemente potrebbero passare decenni prima che essi siano equipaggiati con i nuovi sistemi di sicurezza, considerando la lunga vita operativa di tali veicoli (la metà dei mezzi pesanti in circolazione ha più di 15 anni).

Appare quindi evidente la necessità di un intervento del legislatore che abbia come obiettivo una modifica celere e puntuale del

codice della strada, finalizzata a obbligare i mezzi pesanti che non rientrano nelle previsioni del regolamento europeo di equipaggiarsi con appositi *kit* di sicurezza per eliminare l'angolo cieco, dotandosi in particolare di una segnaletica adesiva che indichi sul lato posteriore la presenza di angoli ciechi e di dispositivi dotati di segnali acustici di allerta capaci di rilevare la presenza di utenti vulnerabili.

Nonostante tali *kit* di sicurezza non siano, ad oggi, particolarmente onerosi, appare tuttavia doveroso prevedere altresì uno stanziamento di risorse per agevolare l'acquisto dei medesimi, analogamente a quanto è stato fatto negli scorsi anni per l'installazione dei dispositivi di sicurezza antiabbandono di minori nelle auto.

La presente proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo che tutti i mezzi pesanti siano dotati di segnaletica adesiva che indichi sul lato posteriore la presenza di angoli ciechi e di sensori, con segnali acustici di allerta, in grado di rilevare la presenza di utenti vulnerabili della strada, come ad esempio pedoni o ciclisti. Tale comma indica anche le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per i trasgressori.

L'articolo 1, comma 2, rinvia ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali di tali dispositivi; il comma 3 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2, comma 1, istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di finanziare parzialmente l'acquisto dei dispositivi di allerta. Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione e di ripartizione del fondo stesso. Il comma 3 reca, infine, la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Obbligo della presenza di sistemi di segnalazione di pedoni e ciclisti)

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote, appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3, di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 47, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili della strada di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-*bis*), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili della strada, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.

1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-*bis* che risulti privo dei dispositivi ivi prescritti, o i cui dispositivi non siano conformi alle caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II ».

2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Fondo per l'acquisto di sistemi di segnalazione di pedoni e ciclisti)

1. Al fine di promuovere la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per il finanziamento parziale, sotto forma di rimborso, del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 1, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

